

**MINISTERO DELLA SANITA'**

**DECRETO 21 marzo 2000**

***Modificazione della direttiva relativa all'immissione sul mercato  
e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.***

***Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15-06-2000***

**IL MINISTRO DELLA SANITA'**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993 -, ed in particolare l'art. 27;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13, del 18 gennaio 1999, concernente l'attuazione delle direttive 94/69/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE recanti modifiche alla direttiva 76/769/CEE;

Vista la direttiva 89/686/CEE del consiglio del 21 dicembre 1989, recante disposizioni per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;

Vista la direttiva 93/42/CEE del consiglio del 14 giugno 1993 recante disposizioni per i dispositivi medici;

Vista la direttiva 94/27/CE del consiglio del 30 giugno 1994, recante dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Vista la comunicazione della commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle comunità europee del 20 luglio 1999, n. C 205, recante titoli e riferimenti alle norme europee relativi al nichel;

Rilevato che l'elenco del punto 2 dell'allegato alla direttiva 94/27/CE ha carattere esemplificativo;

Rilevato altresì che in sede di approvazione della direttiva in questione da parte del Consiglio mercato interno, nella sessione del 16 dicembre 1993, le voci corrispondenti alle montature per occhiali e ai bottoni cuciti su stoffa sono state depennate e che, quindi, è da presumere che detti oggetti siano da escludere dal campo di applicazione della direttiva stessa;

Ritenuto necessario, per ragioni di chiarezza e trasparenza, che tale esclusione vada esplicitata;

**Decreta:**

**Art. 1.**

1. Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità del 12 agosto 1998, è aggiunto il punto 40 indicato nell'allegato al presente decreto.

**Art. 2.**

1. A partire dal 21 luglio 2000, nessun produttore o importatore può immettere sul mercato prodotti che non siano conformi alle prescrizioni del presente decreto.

2. A partire dal 21 luglio 2001, i prodotti che non siano conformi alle prescrizioni del presente

decreto non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale, salvo che non siano stati legalmente immessi sul mercato in data anteriore alla scadenza del termine di cui al comma 1.

**Art. 3.**

1. Il presente decreto, per i motivi di cui in premessa, non si applica alle montature per occhiali e ai bottoni cuciti su stoffa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2000

Il Ministro: Bindi

Registrato alla corte dei conti il 10 maggio 2000

Registro n. 1 Sanita', foglio n. 94